

STATUTO

TAGORE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIALE DEL LAVORO
13/D

Numero REA: TA - 251591

Codice fiscale: 03415260730

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep. n. 81.485 - 20.208

STATUTO

ART. 1 - Denominazione

1. La società è denominata: "TAGORE s.r.l. - IMPRESA SOCIALE ETS".

ART. 2 - Oggetto

2. La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La società, per il perseguimento delle suddette finalità opera, a livello nazionale e internazionale, nei settori di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017, lettere a), d), f), i), l), p), q), e ha per oggetto:

- attività di animazione, assistenza e sorveglianza in comunità, Enti pubblici e privati;
- servizi di accoglienza; servizi di sostegno alla famiglia; orientamento e segretariato sociale; attività territoriali: animazione, laboratori pre-professionali e non, centri di aggregazione, soggiorni estivi, gite; attività di studio: convegni, corsi di formazione, seminari, indagini conoscitive; attività di progettazione, organizzazione e gestione di case alloggio, case di riposo, centri aperti polivalenti, servizi alla famiglia, gruppo-appartamento, comunità per minori e per disabili psichici; comunità di tipo familiare per minori a rischio di devianza e/o devianti ai sensi del R.R. 1/93; Home maker per minori inseriti in nuclei pluriproblematici; Home maker per nuclei con pazienti psichiatrici; laboratori musicali per minori a rischio ex lege 216/91; centro aperto per minori a rischio ex lege 216/91; progetto integrato di sostegno domiciliare alla famiglia ex art. 23 Legge n. 67/88; animazione teatrale; indagine condizione giovanile ex art. 23 Legge n. 67/88; attività di progettazione servizi; convegni e seminari di studio; gestione o acquisizione aree demaniali, pubbliche e private, da destinare alla pratica psicomotoria (colonie, soggiorni, ostelli etc.); formazione di corsi per istruzione e aggiornamento professionale per qualsiasi settore e lavoro; assistenza all'infanzia con istituzione e gestione di asili nido attrezzati, scuole materne private e parificate e loro servizi; iniziative di prevenzione, recupero e solidarietà sociale verso i minori, handicappati, anziani, ragazzi in aree del disagio, mediante concrete attività sociali, culturali, ricreative e sportive e loro gestione; assistenza e cura a persone della terza età con servizi infermieristici e servizi integrativi, quali mense, stirerie e quant'altro necessario, oltre all'assistenza psico-sociale; assistenza a favore di tossicodipendenti, donne e famiglie maltrattate, ragazze madri, minori maltrattati; attività integrate che riguardano due

o più dei settori sopra citati ;

- produzione e confezionamento di pasti e similari in locali propri e/o altrui; preparazione alimenti vari, precucinati, precotti; produzione e confezionamento per pasti per proprio conto e per altri e relativo trasporto e domiciliazione; produzione e confezionamento per pasti, servizi di catering, servizi generali di cucina e ristorazione per Enti Pubblici e privati.

In relazione a tali attività la società potrà partecipare a gare, appalti, licitazioni sia con enti pubblici che privati, partecipare a raggruppamenti temporanei di imprese sia in qualità di soggetto mandante sia mandatario.

Essa potrà inoltre compiere tutte le altre operazioni commerciali e industriali che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. Potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società, od imprese aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente.

ART. 3 - Sede

3. La società ha sede in Taranto.

ART. 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

ART. 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice Civile (in prosieguo "C.C.").

In sede di aumento di capitale, può essere conferito qualsiasi bene o utilità che possa essere suscettibile di valutazione economica.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C..

Si applica in ogni caso l'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2 C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C.,

nei limiti e alle condizioni di legge, con particolare riferimento alle previsioni dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

ART. 6 - Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese nel quale è iscritta la società. I soci sono obbligati a comunicare all'Organo amministrativo della società ogni variazione del loro domicilio, perché dette variazioni possano essere tempestivamente iscritte a cura dell'Organo amministrativo nel Registro delle Imprese competente; in mancanza della comunicazione all'Organo amministrativo della variazione di domicilio da parte dei soci, la società potrà validamente effettuare qualsiasi comunicazione all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

ART. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 112/2017.

7.1.1 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, con le modalità di cui al successivo art. 11, 1° comma. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.1.3 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, il trasferimento medesimo non potrà essere iscritto nel Registro delle Imprese, e in mancanza di tale iscrizione l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti economici e amministrativi, e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. Qualora l'iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento delle partecipazioni avvenga anche in mancanza dell'adempimento delle prescrizioni del presente articolo, resta salvo il diritto della società e dei soci titolari

lari del diritto di prelazione al risarcimento di tutti i danni agli stessi causati da detto inadempimento.

Tuttavia, tali conseguenze non si applicheranno qualora nell'atto di trasferimento delle partecipazioni intervenga il socio titolare del diritto di prelazione che dichiara espressamente di rinunciare nel caso concreto all'esercizio di tale diritto, dispensando altresì il socio cedente dall'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.

7.2.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- a) di altri soci persone fisiche;
- b) del coniuge di un socio persona fisica;
- c) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società al quale appartiene la società cedente.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi risultante dal Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

7.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle

Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

7.2.4.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.2.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi del successivo art. 11.1.

7.2.6 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

7.2.7 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

ART. 8 - Morte del socio

8. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'acquisto mortis causa della partecipazione da parte dell'erede o del legatario non potrà essere iscritto nel Registro delle Imprese e di conseguenza l'erede o il legatario non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti economici ed amministrativi inerenti alle partecipazioni, così come non potranno alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

ART. 9 - Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4, del Codice Civile;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART. 10 - Esclusione

10.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci.

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'Organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

ART. 11 - Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dagli artt. 8, 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 2473 del codice Civile, e con le condizioni e limitazioni derivanti dal divieto di lucro soggettivo previsto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale socia-

le corrispondentemente.

ART. 12 - Amministratori

12.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza: a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità; b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società o imprese; c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto; d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

12.2 Per Organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

12.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

12.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

ART. 13 - Durata della carica, revoca, cessazione

13.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

13.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

13.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

13.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

13.3.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se

per qualsiasi causa viene meno la metà degli consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 20 (venti) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

13.3.4 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 20 (venti) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

ART. 14 - Consiglio di Amministrazione

14.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.

14.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.3 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, al sindaco o al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, al sindaco o al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il

consigliere consenziente dichiarare di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al Presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaco o revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

14.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

14.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART. 15 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

15.1 In caso di richiesta di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

15.2 In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, al sindaco o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

15.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

15.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere

svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

15.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 16 - Poteri dell'organo amministrativo

16.1 L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

16.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 del Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, del Codice Civile.

16.3 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvo i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

16.4 Possono essere nominati direttori, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

16.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministrato-

re all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ART. 17 - Rappresentanza

17.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

17.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

17.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

17.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 18 - Compensi degli amministratori

18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 112/2017, i soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

18.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

ART. 19 - Organo di controllo

19.1 La società può nominare un Organo di controllo monocratico ovvero collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, o un revisore (o società di revisione).

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017, e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su de-

terminati affari.

Salvo quanto previsto dal successivo paragrafo, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

La scelta tra l'Organo di controllo monocratico, quello collegiale o il revisore è esercitata dai soci al momento della nomina, sia essa facoltativa ovvero obbligatoria.

19.2 Entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte dei soci del bilancio in cui vengono superati i limiti di cui al precedente comma, i soci medesimi provvedono con propria decisione alla nomina dell'Organo di controllo o del revisore. Se i soci non provvedono nel suddetto termine, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

19.3 Nel caso di nomina di un Organo di controllo monocratico o collegiale si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni; all'Organo di controllo, sia esso nominato facoltativamente ovvero obbligatoriamente, sono attribuite anche le funzioni relative alla revisione legale dei conti, salvo che la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nel qual caso sarà obbligatoria la nomina anche di un revisore legale o di una società di revisione.

19.4 Le riunioni dell'Organo di controllo possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza o con altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso di applicano le disposizioni di cui al precedente art. 15.6.

19.7 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni tempo per tempo previste dalla normativa in materia di Organo di controllo e revisione legale dei conti.

ART. 20 - Decisioni dei soci

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo;

c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
d) le modificazioni dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

20.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

ART. 21 - Diritto di voto

21.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

21.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

22.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, del Codice Civile) non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART. 22 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

22.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 23, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

23.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno 5 (cinque) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 2 (due) e non superiore a giorni 30 (trenta).

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'Organo amministrativo raccogliere le consultazioni

ricevute e comunicarne i risultati ai soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 25.2.

Spetta all'Organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

22.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 23 - Assemblea

23.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 20.2 lettere "d)", "e)" ed "f)", nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono due o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

23.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di una loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

23.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

23.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti effettivi dell'Organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'Organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 24 - Svolgimento dell'assemblea

24.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

24.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

24.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 23, comma 4) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 25 - Deleghe

25.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

25.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

25.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

25.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai componenti dell'organo di controllo o al revisore, se nominati.

ART. 26 - Verbale dell'assemblea

26.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

26.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 24.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

26.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 27 - Quorum costitutivi e deliberativi

27.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dal precedente art. 20.2 lettere "d)", "e)"

e "f)" è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

27.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

27.3. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del Codice Civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

27.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

27.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo), sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (quorum deliberativo).

ART. 28 - Bilancio e utili

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora venga redatto il bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Salvo quanto previsto nel successivo paragrafo, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo paragrafo. La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello

dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

ART. 29 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

29.1 Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017, verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo e approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

29.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori tematiche.

29.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

ART. 30 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

30. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017.

ART. 31 - Scioglimento e liquidazione

31.1 la società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata

inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'art. 2482 ter del Codice Civile;

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 del Codice Civile;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

31.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

31.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

32.3 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 28.2, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni/ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017.

ART. 32 - Clausola compromissoria

32.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo nella cui circoscrizione ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

32.2 Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina.

Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo diritto.

32.3 Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni

zioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

32.4 Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

32.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

32.6 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

ART. 33 - Disposizioni applicabili

33. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. n. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Firmati: Scarinci Michele - Carmela Sportelli - Cinzia Mancino - Martina Della Queva - Antonio Defelice - Francesco Pizzuti notaio (con l'impronta del sigillo)

Atto in corso di registrazione all'Agenzia delle Entrate Ufficio
Territoriale di Taranto.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo (composta di venticinque facciate), ai sensi
dell'Art. 22, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 82/2005 che si trasmette in
termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo sarà assolta telematicamente ai sensi del Decreto 22
febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico)